

(N. 2732)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **FILIPPINI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1952

Disposizioni per la riliquidazione di pensione a favore dei direttori didattici e degli ispettori scolastici comunali già pensionati dal Monte pensioni e collocati a riposo prima del 1° dicembre 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 aprile 1949 n. 221, all'articolo 14 prescrive che « le pensioni degli insegnanti elementari e delle loro famiglie a carico del Monte pensioni al 30 settembre 1948 sono riliquidate in base alle norme relative al trattamento di quiescenza degli impiegati civili, comprese quelle della presente legge ».

Tale beneficio è stato inteso ed applicato in ugual misura sia ai maestri sia ai direttori ed ispettori scolastici e ciò in riferimento alla disposizione dell'articolo 10 stessa legge nella quale si stabilisce che « per determinare il nuovo trattamento di quiescenza — fermi restando la posizione giuridica e il *grado gerarchico* col quale avvenne la cessazione dal servizio — l'assimilazione si effettua . . . ecc. »: intendendo che i direttori e gli ispettori scolastici, come tali e finchè erano alle dipendenze dei Comuni, non rivestivano un grado gerarchico, grado che conseguirono solo con il loro passaggio allo Stato. A tale interpreta-

zione ha dato credito — in mancanza di altre disposizioni in materia — il parere del Comitato per la perequazione delle pensioni presso la Corte dei conti favorevole al criterio del grado, secondo l'articolo 5 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, il quale disciplinò il passaggio dai Comuni autonomi ai ruoli governativi di detto personale. In tal modo, come si disse, il Ministero della pubblica istruzione ha inquadrato i direttori didattici e gli ispettori scolastici, di cui si tratta, nei gradi 9° e 10°, ricusando qualsiasi altra ricostruzione di carriera o, comunque, che fossero applicate norme più favorevoli emanate successivamente.

Così — per fare un esempio — un maestro elementare con quarant'anni di servizio e un direttore didattico con la medesima anzianità non solo sono parimenti inquadrati nel grado 9° senza differenza di scatti e di carriera ma sono altresì equiparati nel trattamento di quiescenza.

Ora la ingiustizia è evidente. E sebbene la dizione letterale dell'articolo 10 riguardante il grado possa dare appiglio a sostenere la parità di trattamento, non è proprio in base ad una ragione di nome e di forma che la ingiustizia possa essere mantenuta. Intanto non è chi non veda che *nella sostanza* un grado gerarchico esiste in quanto la funzione e la responsabilità dei direttori e degli ispettori, appunto perchè tali, sono state sempre e sono diverse da quelle dei maestri elementari.

Tanto ciò è vero che nell'atto del passaggio allo Stato il grado è stato riconosciuto, e anzi ai direttori centrali è stato conferito il grado VIII.

Ma, a prescindere da ciò, un altro punto essenziale di distinzione è quello dello stipendio; e tutte le leggi nel liquidare o nel riliquidare le pensioni si riferiscono come base

di partenza all'ultimo stipendio percepito. Questo è elementare; ed è più volte ribadito nella stessa legge in esame 29 aprile 1949 agli articoli 2, 3, 9, 10, 11 (articolo 2:.. «la liquidazione medesima si effettua sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti»).

Ciò stante, e poichè i direttori didattici e gli ispettori hanno goduto di uno stipendio o assegno superiore a quello dei maestri, essi hanno il diritto acquisito, non per ricostruzione di carriera ma in omaggio alle stesse disposizioni della legge, che vorrebbe essere applicata contro di loro, ad avere il trattamento di quiescenza adeguato e che a loro spetta.

Si tratta infine di pochi superstiti del vecchio Monte Pensioni e la spesa non scalfisce neppure le finanze dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Al primo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie per il personale civile e militare dello Stato, è aggiunto il seguente periodo:

«In ogni caso la pensione spettante ai direttori didattici e agli ispettori scolastici non potrà essere inferiore a quella risultante dallo stipendio o assegno effettivo ultimo percepito».